

Avv. Guido Martinelli
Professore a contratto di "Legislazione sportiva"
Università Ferrara
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Ernesto Russo
Avv. Carmen Musuraca

Consulente
Avv. Luca Di Nella
Professore Ordinario di "Diritto Privato"
Università Parma

Bologna, li 02/03/2010

Agli Enti in indirizzo

LORO SEDI

CIRCOLARE 3/A

OGGETTO: novità sul recupero 5 per mille 2006, 2007 e 2008

In data 11 febbraio 2010, il Senato della Repubblica ha approvato il **D.L. n. 194 del 30/12/2009**, recante **proroga** di **termini** previsti da disposizioni legislative (c.d. Decreto Milleproroghe), decreto poi modificato dalla Camera dei deputati e definitivamente convertito in **legge n. 25 del 26 febbraio 2010** (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010).

Ciò premesso, la predetta legge ha prorogato al **30 aprile 2010** i termini *di cui infra* al fine di definire le procedure di riparto delle somme relative al **5 per mille 2006, 2007 e 2008**.

Più precisamente sono stati prorogati i seguenti termini:

- a) il **termine per l'integrazione documentale delle domande** regolarmente presentate dai soggetti interessati (**sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale** di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle **associazioni di promozione sociale** iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle **associazioni e fondazioni riconosciute** che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4

dicembre 1997, n. 460*) ai sensi dell'ART. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, dell'ART. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007 e dell'ART. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 22 del 27 gennaio 2006, n. 127 del 4 giugno 2007 e n. 128 del 3 giugno 2008;


- b) il termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive**, ai sensi dell'ART. 5, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, per le **associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI**, individuate dal medesimo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 2 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009.

Pertanto, i soggetti interessati che non avevano provveduto all'integrazione documentale delle domande regolarmente presentate e alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive nei termini prescritti, potranno provvedervi, a pena di decadenza, entro il **30 aprile 2010**. Per ulteriori informazioni in merito ai soggetti interessati si rinvia alle nostre precedenti circolari sul punto.

Con riferimento al **5 per mille 2009**, non è stato, invece, ancora stabilito nulla. Non appena vi saranno notizie in tal senso provvederemo a darvene tempestiva comunicazione.

Cordiali saluti

Prof. Avv. Guido Martinelli



* 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

- a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
 - 2) assistenza sanitaria;
 - 3) beneficenza;
 - 4) istruzione;
 - 5) formazione;
 - 6) sport dilettantistico;
 - 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
 - 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 - 9) promozione della cultura e dell'arte;
 - 10) tutela dei diritti civili;
 - 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.